



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Salerno, 9/11/2015
Prot. 1926/CA

Ill. mo Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Matteo Renzi
Trasmissione via pec
all'indirizzo "presidente@pec.governo.it"

Ill.mo Ministro della Giustizia
On.le Andrea Orlando
Trasmissione via pec
all'indirizzo capo.gabinetto@giustiziacert.it

Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On.le Graziano Delrio
Trasmissione via pec
all'indirizzo segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Ill.mo Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On.le Dario Franceschini
Trasmissione via pec
all'indirizzo mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Onorevole Presidente ed onorevoli Ministri,
formulo la presente, su sollecitazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno e di tanti Colleghi che mi onoro di rappresentare, per chiedere un intervento normativo che una volta per tutte definisca le diverse competenze professionali nell'ambito delle professioni tecniche.

Abbiamo registrato in questi ultimi tempi l'acuirsi delle tensioni con altri Ordini e Collegi professionali e il venir meno dei presupposti per integrare i rispettivi saperi. Queste tensioni, particolarmente vive anche per la mancanza di opportunità di lavoro, finiscono per interferire con la stessa qualità delle prestazioni svolte, delle opere realizzate e arrecano, quindi, un concreto danno alla collettività cui sono destinate.

Da troppo tempo oramai la politica e la società civile hanno rinunciato a fornire il

dovuto apporto al delicato argomento, abdicando in favore della Magistratura e lasciando che il dibattito si trasferisse nelle aule giudiziarie: un lascito davvero troppo gravoso, da cui è scaturita, in decenni di sentenze di Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, della Giustizia Amministrativa e delle Corti di merito, una significativa frammentazione del quadro ordinamentale di riferimento, un'insopportabile promiscuità e confusione tra i ruoli delle diverse figure professionali ed il totale abbandono della prospettiva della qualità dei servizi.

A fronte di ciò, il livello di conflittualità tra le distinte professionalità ne è risultato alimentato e per nulla stemperato.

Mi riferisco, in particolare, alla *vexata quaestio* delle competenze dei geometri nel campo dei servizi relativi all'architettura.

Tuttora tale tematica rimanda ad una normativa - l'art. 16 del R.D. n.274 dell'11 febbraio del 1929 - che da oltre ottant'anni la giurisprudenza si accanisce ad interpretare, pervenendo, di volta in volta, ad aggiungere elementi esegetici, spesso in contraddizione tra essi, sui concreti limiti recati dalla previsione - di cui alla lettera m) di tale articolo - di espletamento, da parte dei geometri, dei compiti di **"progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"**.

Inutile sottolineare come, a fronte degli interventi "additivi" della giurisprudenza nel tentativo di attribuire contenuti più espliciti alla previsione di "modestia" nella possibilità per i geometri di progettare, dirigere e vigilare sulle costruzioni civili, ognuno degli organismi di rappresentanza delle professioni tecniche abbia tentato e tenti di trascinare *pro domo sua* il senso e la portata delle statuizioni giurisdizionali, affannandosi a sua volta ad interpretare le "interpretazioni giurisprudenziali" ed a contrastare quelle altrui: un penoso *lancio degli stracci*, aggravato dalla crisi che investe in pieno il mondo delle professioni, del tutto inconciliabile col ruolo istituzionale ed il decoro degli organismi associativi professionali, che, con la presente proposta, si vuole superare e non aggravare.

In tale stato di cose, assistiamo inermi al "*campionato dei metri cubi*": un disarticolato coacervo di sentenze che di volta in volta stabiliscono a quanti metri

cubi di costruito ammonti il concetto di "*modesta costruzione civile*"; o a quanti piani; o a quante "villette".

Sono del tutto obliolate, in tale mediocre prospettiva, le stesse indicazioni che, con la sentenza n. 199/1993, offrì la Corte Costituzionale per accertare la natura "modesta" di una costruzione: il *criterio tecnico - qualitativo*, non il *criterio quantitativo - economico*.

Non si può ridurre la verifica sulle competenze progettuali, infatti, ad una mera questione di dimensioni, è un parametro di cui ne ha già fatto le spese il nostro territorio, martoriato e rovinato da tante piccole costruzioni prive di qualità architettonica e spesso ubicato in zone "sensibili" dal punto di vista idrogeologico.

Da ultimo, poi, il dibattito giurisprudenziale si è spostato sulla valutazione della "modestia" delle costruzioni civili in zona sismica, dove all'interno di uno stesso organismo giudiziario - il Consiglio di Stato - si è formato un dualismo interpretativo.

Da un lato, infatti, la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 883/2015, e la IV Sezione, con la sentenza n. 686/2012, nell'attribuire precipua rilevanza alla circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, ha "*escluso quindi che una costruzione in zona sismica possa considerarsi "modesta" ed escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree*".

Da un altro lato, invece, la II Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, nel riscontrare un quesito della Regione Toscana, ha reso il parere n. 2539/2015 in cui afferma che non si può "*accettare nella sua assolutezza la tesi, per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi "modesta"*" e che deve piuttosto ritenersi rilevante la valutazione del "*grado di pericolo sismico della zona in cui insiste la costruzione*", laddove si ammette che le singole Amministrazioni competenti possono "*esigere che la "modestia" di una costruzione che faccia uso di cemento armato sia valutata con particolare rigore*", al fine di demandare "*alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche*

all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, contropinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione, la progettazione, l'esecuzione e la direzione dei lavori delle opere statiche."

Tali posizioni evidentemente antitetiche hanno ancor più alimentato polemiche e dubbi, perché, ben al di là delle diverse letture che se ne può offrire, si è finito per rimandare ogni decisione in ordine alla sussistenza o meno della competenza professionale a sottoscrivere un progetto alle singole amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dei titoli edilizi o al conferimento di incarichi pubblici inerenti i servizi di architettura ed ingegneria: una devoluzione di competenze del tutto inammissibile, sia perché la materia non può fare capo a "fonti locali", sia perché non può pretendersi che le singole Amministrazioni locali (persino quelle prive di personale dirigenziale) si facciano carico di una tematica di tale livello.

E tanto dà prova evidente dell'aporia di sistema e della necessità oramai non più rimandabile di rinnovare il quadro delle regole nel settore, non potendosi immaginare di continuare ad utilizzare normative datate, risalenti ad 86 anni fa, calate in una realtà oramai completamente modificata.

Siamo convinti che il nostro territorio necessiti dell'apporto specialistico e integrato di saperi e competenze e che solo questo pluralismo garantisca costruzioni qualitativamente valide, anche sotto il profilo della sicurezza.

Ma questo obiettivo presuppone la corretta identificazione delle diverse competenze e la chiara definizione dei ruoli tra le diverse professionalità.

Solo in questo modo potremo garantire che l'attività dei professionisti si espliciti al meglio a beneficio della collettività.

Tutto ciò considerato, auspico che quanto evidenziato venga ritenuto meritevole di attenzione da parte degli Onorevoli Presidente e Ministri interpellati.

Con la più alta considerazione, formulo deferenti saluti.

La Presidente
arch. Maria Gabriella Alfano

